

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **374/1987** (ECLI:IT:COST:1987:374)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **15/10/1987**

Deposito del **04/11/1987**; Pubblicazione in G. U. **27/11/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3623**

Atti decisi:

N. 374

ORDINANZA 15 OTTOBRE-4 NOVEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2942, n. 1, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1979 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che I) con ordinanza emessa il 21 dicembre 1979 (notificata il 18 e comunicata il

28 gennaio 1980; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 14 maggio 1980 e iscritta al n. 148 R.O. 1980) nel giudizio promosso, con atto notificato il 17 febbraio 1977, da Ravarotto Rinaldo, quale legale rappresentante in una con la consorte Canevello Laura del minore figlio Corrado, che aveva convenuto Antonio Benvenuto, il quale aveva investito il 6 ottobre 1969 il figlio minore Corrado, e la Compagnia di Assicurazione di Milano, assicuratrice del convenuto per la responsabilità civile, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, l'adi'to Tribunale di Genova - premesso che i convenuti avevano eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni, che il reato di lesioni colpose in danno del minore si era estinto per amnistia il 22 maggio 1970, che l'attore aveva chiesto il risarcimento del danno alla Compagnia di Assicurazioni di Milano il 26 settembre 1973 e al Benvenuto il 9 settembre 1975, che, non essendo applicabile alla specie la l. 24 dicembre 1969, n. 990, l'attore era privo di azione diretta nei confronti della Compagnia assicuratrice e non poteva quindi ravvisarsi alcun rapporto di solidarietà tra il Benvenuto e la Compagnia e, quindi, la lettera inviata alla Compagnia di Assicurazione di Milano sotto la data del 26 settembre 1973 non poteva produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione di guisa che il termine di prescrizione (due anni dalla lettera 6 ottobre 1971) era già decorso al momento dell'invio della lettera 9 settembre 1975 - ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 n. 1 c.c., per il quale la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione della incapacità, nella parte in cui limita la sospensione della prescrizione nei confronti dei minori non emancipati al periodo in cui gli stessi non siano rappresentati legalmente; II) avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita, ma ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 3 giugno 1980, nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che la questione è manifestamente infondata perché non è la denunciata norma che contempla la specie della negligenza del genitore esercente la potestà sul minore figlio non emancipato;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2942 n. 1 c.c. nella parte in cui delimita la sospensione della prescrizione nei confronti dei minori non emancipati al solo periodo in cui gli stessi non siano legalmente rappresentati, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost. con ordinanza 21 dicembre 1979 del Tribunale di Genova (n. 148 R.O. 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.